

INTERESSI OBBLIGAZIONARI: DEDUCIBILITA'

Come noto, fino all'esercizio 2015, le obbligazioni emesse da società non quotate, comportavano la deducibilità dei relativi interessi se di tasso non superiore al Tasso ufficiale di riferimento, aumentato di 2/3 (sempre, comunque, nei limiti previsti dal ROL). Dal 2016 la citata norma è stata abrogata dal decreto legislativo n. 147/2015 (decreto <internazionalizzazione>). Gli interessi passivi sui prestiti obbligazionari diventano quindi **deducibili qualsiasi sia il tasso di interesse applicato, sempre rispettando il limite del 30% del ROL**. Per il percipiente (persona fisica) l'interesse sarà assoggettato a ritenuta fiscale 26% a titolo d'imposta (per le società di capitali, 26% a titolo di acconto).

SPONSORIZZAZIONI SEMPRE CON IVA

L'attività di sponsorizzazione comporta, ai fini IVA, lo svolgimento di un'**attività commerciale** e, conseguentemente, integra la sussistenza del presupposto soggettivo, di cui all'art. 4, comma IV, del D.P.R. n. 633/1972. Ne consegue che, anche gli **enti non commerciali e le pubbliche amministrazioni**, verificata l'esistenza del requisito territoriale, oltre che quello temporale (di cui all'art. 6 del D. P.R. n. 633/1972), devono assoggettare al tributo il corrispettivo percepito dallo <sponsor>.

CERTIFICAZIONI UNICHE: INASPRITE LE SANZIONI

Entro il prossimo 7 marzo, i **sostituti d'imposta** dovranno trasmettere all'Agenzia delle Entrate i modelli ordinari di <CU>, contenenti tutti i **dati fiscali** che fino allo scorso anno sono stati comunicati nel 770 <semplificato>, entro il 31 luglio. Tale adempimento sarà soggetto al **nuovo sistema sanzionatorio**, entrato in vigore dall'inizio del corrente anno. In particolare: - **100 euro** per singola <CU> omessa, tardiva o errata, con un limite **massimo** per anno e sostituto d'imposta di **50 mila euro**; - nessuna sanzione se la <CU>, originariamente trasmessa entro il 7 marzo, è stata poi corretta e ritrasmessa nei successivi 5 giorni; - sanzione ridotta di 1/3 (di 100 euro, cioè **33,33 euro**)

se la <CU>, originariamente trasmessa entro il 7 marzo, è stata poi corretta e ritrasmessa entro i successivi 60 giorni, con un limite **massimo** complessivo per anno e per sostituto d'imposta di **20 mila euro**. Quindi, decorsi 60 giorni dalla scadenza del 7 marzo, a fronte della correzione di una CU errata, la sanzione prevista è di 100 euro. L'Agenzia delle Entrate deve tuttavia chiarire cosa debba intendersi per <CU errata>, tenuto conto che con tale modello sono trasmessi anche dati che non hanno alcun impatto sulla dichiarazione dei redditi dell'anno in cui la certificazione si riferisce, e quindi, se modificati e ritrasmessi, non comportano danni, né per il contribuente, né per il fisco.

SRL: ATTENZIONE ALLE <SOCIETA' DI FATTO>

La partecipazione di una S.r.l. in una società di persone, anche <di fatto>, non necessita di una delibera dei soci in tal senso, ma può essere decisa dall'organo amministrativo. E' quanto stabilito dalla Cassazione (sentenza n. 1095 del 21.1.2016). Nel caso di una S.p.A., invece, l'art. 2361, II comma, del Codice Civile, prevede che l'assunzione di partecipazioni che comportino una responsabilità illimitata per chi le detiene, debba essere deliberata dall'assemblea. Particolare attenzione, quindi, va posta, non solo alle partecipazioni in società di persone <regolari>, ma anche a quelle in società <di fatto>; ciò con particolare riferimento all'eventuale **dichiarazione di fallimento** della società, che si estenderebbe <ex lege> (art. 147, I comma, Legge Fallimentare) a **tutti i soci illimitatamente responsabili**, indipendentemente dall'accertamento del loro stato d'insolvenza. Si consideri che la società <di fatto> esiste anche in **assenza di un esplicito ed espresso accordo** e risulta dallo stesso esercizio <di fatto> in comune dell'attività economica.

DICHIARAZIONE ANNUALE IVA: ALCUNE NOTE SUL QUADRO <VJ>

L'applicazione sempre più frequente dell'<inversione contabile>, rende opportuna qualche precisazione in sede di classificazione delle operazioni nel quadro <VJ> della dichiarazione IVA annua-

le. Va preliminarmente precisato che il quadro raccoglie **solo operazioni che generano IVA <italiana>**; non devono, ad esempio, essere indicati gli imponibili che comportano la <doppia registrazione> dell'operazione <non imponibile> ai sensi art. 9 del D.P.R. n. 633/1972 (si pensi ad un trasporto eseguito da un soggetto UE, non italiano, in favore di un residente, per un'esportazione da questi compiuta). Si rileva quanto segue: - nel rigo <VJ9> devono essere registrati **solo gli acquisti intracomunitari di beni**; - nel rigo <VJ3> figurano acquisti di beni da fornitori non residenti (UE od extra UE), **con rilevanza territoriale in Italia** (cioè, di beni che al momento dell'acquisto già si trovavano in Italia, e la loro fatturazione è avvenuta a cura del rappresentante fiscale, o del soggetto non residente identificato in Italia) e **servizi acquistati da non residenti** (UE od extra UE), con imposta dovuta in Italia.

<CONSOLIDATO FISCALE>: TRASFERIBILITA' DEL CREDITO IVA

Secondo quanto previsto dall'art. 7, I comma, del D.M. 9.6.2004, **ciascun soggetto aderente al <consolidato fiscale>** (ivi compreso la <consolidante>) **può cedere**, ai fini della compensazione con l'IREs dovuta dalla <consolidante>, **i propri crediti utilizzabili in compensazione**, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997. Il **limite** dei crediti cedibili (per il totale di tutte le imposte) da parte di ogni società aderente al <consolidato>, è attualmente previsto di **700 mila euro**, al lordo di quanto utilizzato (direttamente) in compensazione <orizzontale> dal medesimo soggetto cedente. Riguardo al credito IVA, il soggetto che intende cederlo, in tutto o in parte, al <consolidato>, indicherà l'importo da trasferire nel **rigo <VX6>** della dichiarazione annuale IVA, con il codice fiscale della <consolidante>. Giova ricordare che il limite di 700 mila euro opera in relazione all'insieme dei crediti utilizzabili in compensazione (in capo ad **ogni singola società aderente al <consolidato>**), unitamente al credito ceduto alla <consolidante>, ma non sul totale utilizzabile dal <consolidato> per quanto gli deriva dalle società aderenti al <consolidato>, ivi compresa

la <consolidante>. Il credito IVA, trasferibile solo dopo la presentazione della relativa dichiarazione, può essere utilizzato dalla <consolidante> **a partire dall'inizio del periodo d'imposta in cui viene esercitata l'opzione** e, quindi, anche in occasione del versamento degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in cui ha inizio il <consolidato> (o la <consolidante>, che cede il credito, entra a far parte del <consolidato>).

DETRAZIONI 65% - 50%: NOVITA'

Nel decreto legge di <stabilità> 2016, troviamo nuove ipotesi di detrazioni fiscali, usufruibili fino al 31.12.2016. Riguardo alla riqualificazione energetica degli edifici, il **bonus 65%** è ottenibile anche per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di **dispositivi multimediali** per il controllo <da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti>, purché dotati di specifiche caratteristiche, che saranno prossimamente precisate dall'Agenzia. Altra importante novità interessa i soggetti appartenenti alla <no tax area>, cioè, **pensionati, dipendenti e autonomi che non sono in condizione di scontare da detrazione IRPEF**. Riguardo alle spese per riqualificazione energetica, sostenute nell'ambito delle parti comuni condominiali, questi potranno **cedere la detrazione** loro spettante ai **fornitori**, che hanno eseguito i lavori. Infine, coloro che acquisteranno, entro il 31.12.2016, dall'impresa costruttrice un immobile ad uso **abitativo di classe energetica <A> o ** beneficeranno della **detrazione 50% dell'IVA** dovuta sul corrispettivo d'acquisto (il beneficio è ripartito in 10 quote annuali).

CASSAZIONE: INTERPRETAZIONE DEL FALSO IN BILANCIO

Con la sentenza n. 890 del 12.1.2016, la Cassazione interviene sulla riformata normativa del <falso in bilancio> (Legge n. 69/2015), precisando in quali casi **anche le <valutazioni> possano integrare il reato**. Premettendo, la citata sentenza, che ha <rilevanza penale> l'esposizione nei bilanci o nelle comunicazioni sociali di falsi <fatti materiali rilevanti>, sotto-


linea che <il falso> non è il fatto in sé, ma solo la **rappresentazione** che ne viene data. Riguardo al <falso valutativo>, la Cassazione osserva che il bilancio è composto in larga parte da **enunciati estimativi e valutativi**, che associano a determinate componenti un dato numerico nell'espressione di un giudizio di valore, che sono da intendersi compresi nella nozione di <rappresentazione di fatti materiali rilevanti>. I giudici ammettono poi che ogni valutazione ha in sé un coefficiente di soggettività e, di conseguenza, di opinabilità; tuttavia, quando la valutazione deve essere parametrata a **criteri predeterminati, di legge o di prassi universalmente accettate**, costituisce **falsità l'elusione di quei criteri**, nel senso di discordanza da un <vero legale>, rappresentato da un modello di <verità convenzionale>, che può essere conseguito solo nel rispetto di quei parametri. La Cassazione cita, in particolare, i criteri determinati dal **Codice Civile** e dai **principi contabili nazionali ed internazionali**. Nel caso di specie, i giudici hanno confermato la sentenza della Corte d'appello di Torino che ravvisava il <falso in bilancio>, nel caso di una S.r.l., che aveva dissimulato l'esistenza di un'**elevatissima percentuale di crediti <incagliati>** (62% del totale).

PROFESSIONISTI: NOVITA' IN VISTA PER SPESE DI FORMAZIONE

E' in dirittura d'arrivo il disegno di legge per la tutela del lavoro autonomo che, tra i vari provvedimenti, introdurrà un nuovo regime di **deducibilità delle spese di formazione**. Come noto, attualmente, la deduzione delle stesse è limitata al 50%, **pur in presenza dell'obbligo formativo**, e nella stessa percentuale sono deducibili le spese alberghiere e di ristorazione, dopo però, aver <tolto> il 25% già previsto in via generale (quindi, per queste ultime spese la deduzione è attualmente del 37,5%). Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti (circolare n. 9/IR del 27.4.2009) ha contrastato (per vitto e alloggio) questa doppia limitazione, asserendo che soltanto la maggiore delle due avrebbe potuto ap-

plicarsi (cioè, il 50%). La **nuova** formulazione normativa, nel testo diffuso tra gli <addetti ai lavori>, prevede invece la **deducibilità completa** delle spese di partecipazione a **master**, corsi di formazione o aggiornamento professionale, nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, entro il limite massimo di **10 mila euro l'anno**. Nulla di particolare sarebbe più disposto per le spese di **vitto e alloggio**, che sarebbero, quindi, deducibili secondo i criteri generali (al 75%).

MERCATO FINANZIARIO		
	28/01/16	19/01/16
EURIBOR		
3 mesi	-0,16	-0,15
6 mesi	-0,084	-0,057
1 anno	0,022	0,049
CAMBI	28/01/16	19/01/16
Euro - USD	1,0903	1,0907
Euro - yen	129,62	127,28
SPREAD	28/01/16	19/01/16
(> Germania)	109	108



Alcuni nostri servizi:

- RATING by Moody's
- LEGGE N. 231/2001
- PATENT BOX
- CONSULENZA PATRIMONI FAMILIARI
- VALUTAZIONE "IMPAIRMENT TEST"
- VOLUNTARY DISCLOSURE
- NOMAD PER QUOTAZIONE A.I.M.
- ATTIVITA' FIDUCIARIA
- BILANCI CONSOLIDATI
- OBBLIGAZIONI PARTECIPATIVE E MINI BOND

Lingue estere:

- INGLESE
- FRANCESE
- ARABO
- SPAGNOLO